

La giustizia civile fra normativa ed organizzazione

Sono ormai quasi trent'anni che si parla della crisi della giustizia civile. I primi suggerimenti vennero da un'iniziativa dell'Associazione degli studiosi del processo civile, che incaricò Fabbrini e Proto Pisani di predisporre un progetto di riforma, che poi fu sostanzialmente recepito nella riforma Acone – Lipari che dette luogo alla L. 353 del 1990. Di lì poi è partita tutta una serie di iniziative, alcune delle quali poi abrogate (si pensi al processo societario o al quesito di diritto in Cassazione).

Se l'accorciamento dei tempi del processo è stata la ragione predominante delle riforme, occorre tuttavia sottolineare che le varie leggi che via via si sono succedute hanno anche introdotto novità importanti ed apprezzabili: la riforma dell'arbitrato del 2006, l'introduzione di uno strumento generale di rimessione in termini (art. 153, comma secondo, c.p.c.) e la enunciazione normativa dell'obbligo del giudice di attuare il principio del contraddittorio sulle questioni rilevate di ufficio (art. 101, secondo comma, c.p.c.).

Ma ritornando ai tempi del processo, possiamo constatare come il legislatore non abbia mai avuto il coraggio di affrontare il nodo centrale della questione: il collo di bottiglia costituito dalla decisione della controversia. Un qualunque esperto di organizzazione aziendale avrebbe saputo dire che – se A sono i “pezzi” da produrre ogni anno, e ciascun dipendente produce B “pezzi” all'anno, il numero dei dipendenti da assumere è dato dall'espressione $A \div B = X$.

Purtroppo questo non è accaduto: al contrario, non sono stati neppure riempiti i vuoti lasciati nell'organico dei giudici di pace, i quali attualmente sono la metà di quelli originariamente previsti.

Si è invece cercato di disincentivare l'accesso alla giustizia attraverso strumenti taluni opportuni, ma inidonei allo scopo; altri invece radicalmente inopportuni se non addirittura incostituzionali.

Fra i primi possiamo indicare i mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Sia chiaro che la diffusione della cultura dell'arbitrato e soprattutto della mediazione è tutt'altro che secondaria. Anzi, le iniziative prese dal legislatore – anche se spesso sulla base di obblighi comunitari –

hanno avuto l'importante risultato di ricondurre l'attenzione sull'equivalenza fra sentenza, lodo e transazione, equivalenza che solo l'idolatria statualistica degli ultimi cento anni aveva messo in ombra.

Tuttavia dobbiamo considerare che la percentuale di controversie risolubili in via extragiudiziale è bassa: basti pensare che, innanzi alla Cassazione, due terzi delle controversie vedono come parte del giudizio una pubblica amministrazione, e si sa che con la pubblica amministrazione non si transige mai, o quasi mai.

Fra i secondi possiamo indicare, fra i tanti, l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza (artt. 348-*bis* e ss. c.p.c.) e l'art. 91, ultimo comma, c.p.c.

Il primo istituto contraddice ogni principio di ragione: non vi è alcuna giustificazione nel prevedere che il giudice di appello debba studiarsi la causa al solo fine di respingere gli appelli infondati e confermare una sentenza corretta, anziché al fine di accogliere gli appelli fondati e riformare una sentenza errata.

Il secondo – il quale, com'è noto, stabilisce che <<nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda>> – è a mio avviso incostituzionale (cheché ne pensi Corte cost. 4 giugno 2014 n. 157), poiché costringe la parte, incapace di difendersi da sola, nell'alternativa di pagare la somma che gli è infondatamente richiesta, oppure di spendere per la difesa legale più di quanto dovrebbe pagare alla controparte.

Ma se con le riforme processuali si va poco avanti, molto può essere fatto sul piano dell'organizzazione giudiziaria.

La relazione di Mario Barbuto del 2014 mostra inequivocabilmente che, a parità di risorse e di contenzioso in entrata, vi sono tribunali con eccellenti *performances* (anche nel sud: ad es., il tribunale di Marsala, in cui nessuna causa, nel 2014, era pendente per più di 8 mesi!) e tribunali scarsamente produttivi.

La diversità è data, secondo tale ricerca, dal ruolo svolto dal capo dell'ufficio: la *leadership* del presidente dell'ufficio incide per il 90% sull'andamento dell'ufficio stesso.

Questo inequivocabile dato, che pur risale al 2014, è rimasto per due anni nascosto, e solo di recente è stato diffuso. E la ragione è ovvia. Se è vero che l'opera del capo dell'ufficio è determinante, la successiva e spontanea domanda è la seguente: come vengono scelti i capi degli uffici?

Prof. Avv. Francesco P. Luiso